



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

DICEMBRE 2023



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 33665 del 1° dicembre 2023,
Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna*

TRIBUTI. Autotutela tributaria - Art. 1 d.m. n. 37 del 1997 - Presupposti - Vizi solo formali o anche sostanziali dell'atto impositivo - Finalità - Interesse individuale del contribuente o interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Esercizio del potere di autotutela - Correlazione alla presenza di vizi sostanziali - Deroga al principio di unicità dell'accertamento - Artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 - Diversità strutturale e funzionale tra autotutela e accertamento integrativo.

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della particolare importanza delle seguenti questioni (peraltro, già oggetto di diversi orientamenti):

«1) se l'esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell'art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l'esistenza di soli vizi formali presenti nell'atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell'interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento in malam partem, o sia finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato;

2) se l'esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest'ultimo riferito in generale all'azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all'esigenza di una continua e puntuale aderenza dell'azione amministrativa all'interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali) costituisca un'ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell'art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell'unicità dell'accertamento e ciò tenuto conto degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l'istituto dell'accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.».

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 36216 del 28 dicembre 2023,
Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore C. Trapuzzano*

PROCEDIMENTO CIVILE. Ricorso per cassazione - Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato - Ammissibilità - Conseguenze.

La Sezione Seconda civile ha rimesso alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni di massima di particolare importanza: se il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese successivamente al conferimento della procura speciale, ma prima dell'instaurazione del giudizio di legittimità, sia ammissibile e se, in caso di inammissibilità, all'esito del giudizio, le spese di lite - in favore del controricorrente - debbano essere poste a carico del soggetto (persona fisica) conferente la procura, oppure personalmente a carico dei difensori della ricorrente e se, in tale ultima ipotesi, tale condanna deve fondarsi su un giudizio di rimproverabilità subiettiva (almeno a titolo di colpa), fondato sulla esigibilità della conoscenza della cancellazione della società prima della notifica e dopo il conferimento del mandato.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 34818 del 12 dicembre 2023,
Presidente B. Valitutti, Relatore R. Caiazzo*

CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA. Consorzio - Mancata redazione dell'atto costitutivo in forma societaria - Natura.

In tema di Consorzi, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa l'incertezza sussistente in merito alla natura del consorzio nei casi in cui non sia stato redatto un atto costitutivo dello stesso ente in forma societaria.

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 35519 del 19 dicembre 2023,
Presidente M. Cristiano, Relatore A. Pazzi*

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Successivo fallimento - Inefficacia automatica - Necessità di iniziativa giudiziaria del creditore contraente - Questione di particolare rilevanza.

In tema di ammissione allo stato passivo di un credito oggetto di un precedente accordo di ristrutturazione dei debiti, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente la natura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e gli effetti su di esso del successivo fallimento, in particolare dovendosi accertare se quest'ultimo comporti automaticamente l'inefficacia del precedente accordo di ristrutturazione o se, a tal fine, sia necessaria una iniziativa giudiziaria del creditore contraente.

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 35836 del 22 dicembre 2023,
Presidente C. De Chiara, Relatore E. Campese*

BORSA. Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi da parte dell'intermediario - Azione di risoluzione da parte dell'investitore con richiesta di restituzione di quanto investito - Prescrizione - Individuazione del *dies a quo* - Questione di particolare rilevanza.

In tema di intermediazione finanziaria, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione - avente

carattere potenzialmente preliminare - concernente la individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dell'investitore volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell'avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, anche in considerazione dei riflessi su controversie analoghe.

**RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA
DELLA SEZIONE SECONDA**

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 33960 del 5 dicembre 2023,
Presidente G. Grasso, Relatore R. Giannaccari*

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Esercizio non autorizzato dell'attività di cava - Organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione - Sindaco.

In materia di sanzioni amministrative, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se, in caso di violazione della disciplina delle cave, l'organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione sia esclusivamente il Sindaco.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 33897 del 4 dicembre 2023, Presidente A. Scrima, Relatore C. Graziosi

PROCESSO CIVILE. Querela di falso in via principale - Natura del relativo giudizio - Proposizione nello stesso giudizio di altre domande, anche risarcitorie, dipendenti dall'accertamento - Ammissibilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla questione, peculiare e al tempo stesso non priva di incidenza sistemica, dell'ammissibilità di ulteriori domande nel giudizio insorto dalla querela di falso, ritenendola meritevole di approfondimento e non risultando altre pronunce massimate (a parte l'unico precedente di legittimità invocato nella sentenza impugnata a sostegno della tesi della inammissibilità: Sez. 1, Sentenza n. 13190 del 05/06/2006, Rv. 591908-01).

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 34228 del 6 dicembre 2023, Presidente G. Travaglino, Relatore E. Scoditti

RESPONSABILITÀ CIVILE. Risarcimento del danno - Causalità - Epatite da trasfusione contratta a seguito di incidente stradale con lesioni necessitanti intervento chirurgico - Causa sufficiente da sola a produrre l'evento.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla questione del se l'emotrasfusione effettuata nel corso di un intervento chirurgico resosi necessario in conseguenza di un sinistro stradale, dalla quale era poi conseguita la contrazione dell'epatite C, possa considerarsi causa esclusiva dell'evento di danno e se, dunque, possa andare esente da responsabilità il soggetto responsabile del sinistro.

Sezione Terza civile, Ordinanza interlocutoria n. 35114 del 14 dicembre 2023, Presidente A. Scrima, Relatore C. Valle

RESPONSABILITÀ CIVILE. Professionista delegato nell'espropriazione immobiliare - Responsabilità in proprio - Atti compiuti nell'ambito della delega - Atti esorbitanti dai limiti della delega.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione - nonché l'assenza di precedenti specifici e la suscettibilità di porsi in numerose controversie rientranti nelle attribuzioni tabellari della Sezione - riguardante la responsabilità civile del notaio (e più in generale del professionista delegato che operi, sotto le direttive del giudice dell'esecuzione, nel procedimento espropriativo) e, in particolare, se questi possa essere chiamato in proprio a rispondere del suo operato, indipendentemente dalle opposizioni avverso gli atti esecutivi e se possa essere chiamato a rispondere per atti compiuti nell'ambito della delega, ovvero soltanto per il compimento di atti posti in essere esorbitando dai limiti della delega.

Sezione Terza civile, Ordinanza interlocutoria n. 35115 del 14 dicembre 2023, Presidente A. Scrima, Relatore C. Valle

TRIBUTI. Atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni - Successiva adesione a forme di pagamento agevolato - Riflessi sul contenzioso tributario.

La Sezione Terza civile ha statuito che il motivo di ricorso relativo alle conseguenze dell'adesione a forme di pagamento agevolato delle imposte, a seguito di contestazione di mancata corresponsione, e in relazione alle sorti del contenzioso tributario che il contribuente che intenda accedere a detta agevolazione o vi abbia già aderito, voglia instaurare, sottenda una questione di diritto di particolare rilevanza, da trattare in pubblica udienza ai sensi dell'art. 375, comma 1, c.p.c., e ciò anche in considerazione degli esiti non univoci che si sono registrati nella giurisprudenza di legittimità e dei quali sono indici alcune pronunce della Sezione Tributaria (segnatamente, Sez. 5, 26061/2015, Rv. 638418-01 e Sez. 5, n. 6126/2021, Rv. 660695-01).

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 35412 del 18 dicembre 2023, Presidente E. Scoditti, Relatore M. Dell'Utri

LOCAZIONE. Affitto di azienda - Danni cagionati dal subaffittuario - Azione diretta del concedente - Applicabilità analogica dell'art. 1595 c.c.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica della questione relativa all'applicabilità analogica dell'art. 1595 c.c. all'affitto d'azienda, con precipuo riguardo alla possibilità, per il concedente, di agire nei confronti del subaffittuario per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione di mantenere in buono stato il bene concesso in godimento.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 35787 del 21 dicembre 2023,
Presidente F. De Stefano, Relatore G. Fanticini*

IMPUGNAZIONI CIVILI. PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO. - Opposizione a decreto ingiuntivo - Rigetto - Sospensione del giudice d'appello *ex art. 283 c.p.c.* - Effetti - Estensione alla statuizione di condanna contenuta nel provvedimento monitorio - Possibilità - Conseguenze.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica delle seguenti questioni:

se la sospensione *ex art. 283 c.p.c.* della sentenza di primo grado che abbia integralmente rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo debba intendersi riferita soltanto alla pronuncia sulle spese e/o alle eventuali statuizioni sulla responsabilità aggravata dell'opponente o possa estendersi anche alla statuizione di condanna contenuta nel provvedimento monitorio, e conseguentemente

se, nel primo caso, sia ammissibile un'istanza di sospensione dell'esecutorietà *ex art. 283 c.p.c.* della pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, o

se, nel secondo caso, il giudice d'appello abbia il potere di sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo anche nell'ipotesi in cui questo sia stato dichiarato esecutivo *ex artt. 642 o 648 c.p.c.* (vale a dire con provvedimento inoppugnabile, successivamente confermato dalla decisione di primo grado) ovvero solo in quella in cui l'esecutività discenda dal provvedimento *ex art. 653, comma 2, c.p.c.* (comunque, in esito a giudizio a cognizione piena).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33506 dell'1 dicembre 2023, Presidente L. Tria, Relatore M.L. Buconi

LAVORO PUBBLICO. LAVORO AUTONOMO. LAVORO SUBORDINATO. Ricercatori e tecnologi - 1998-2001 C.c.n.l. - Rapporti di lavoro formalmente autonomi con I.N.A.P.P. - Accertamento della natura subordinata.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, dell'individuazione degli elementi distintivi del lavoro autonomo e subordinato, con riguardo ai rapporti, formalmente stipulati come autonomi, con I.N.A.P.P. (Istituto Nazionale per l'analisi delle Politiche pubbliche), in precedenza denominato I.S.F.O.L. (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori), in considerazione anche delle previsioni del c.c.n.l. del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca 1998-2001, ratio temporis applicabile, che: all' art. 58 fissa in 36 ore medie settimanali nel trimestre, l'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi con autonoma possibilità di determinazione del tempo lavoro; all'art. 60 riconosce l'autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell'attività di ricerca; all'art. 27 esclude che i predetti lavoratori, pur tenuti a conformare la propria condotta al dovere di collaborare con impegno e responsabilità alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'ente, siano soggetti, a sanzioni disciplinari per motivi che attengono all'autonomia professionale nelle attività di ricerca.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE QUINTA

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 33820 del 4 dicembre 2023,
Presidente R. Crucitti, Relatore G.P. Macagno*

PROCESSO TRIBUTARIO. Sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria - Esecutività - Periodo anteriore alla riforma del 2016 - Entrata in vigore dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti.

In tema di processo tributario, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se la natura immediatamente precettiva e quindi l'esecutività, quale espressione di un principio generale immanente nell'ordinamento processuale tributario, delle sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, debba ravvisarsi - ante riforma del 2016 - solamente con riguardo alle sentenze emesse nel periodo intercorrente tra la data del 1° giugno 2016, di entrata in vigore dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, e quella del 6 febbraio 2017, di approvazione del decreto ministeriale n. 22 del 2017 e, per il periodo precedente al 1° giugno 2016, con riguardo alle sentenze riconducibili alle fattispecie tassativamente previste dall'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992).

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 34833 del 13 dicembre 2023,
Presidente G.M. Stalla, Relatore L. Paolitto*

TRIBUTI. Tassa automobilistica - Prescrizione del credito tributario - Avviso di accertamento seguito da intimazione di pagamento - Decorrenza del termine - Individuazione del *dies a quo*.

In tema di prescrizione del credito tributario, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa al momento di decorrenza del termine prescrizionale in materia di tasse automobilistiche, ove alla notifica dell'avviso di accertamento sia seguita la notifica di una intimazione di pagamento.

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 35313 del 18 dicembre 2023,
Presidente E.L. Bruschetta, Relatore G. La Rocca*

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. SOCIETÀ. Sanzioni amministrative tributarie - A carico di società poi estinta - Intrasmissibilità ai soci - Artt. 8 d.lgs. n. 472 del 1997 e 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, sollevata dall'amministrazione finanziaria ricorrente, relativa alla responsabilità dei soci di una società estinta per le sanzioni derivanti da una violazione tributaria imputabile alla società medesima. In particolare, il Collegio, dopo aver evidenziato come sul tema non si riscontri un orientamento consolidato (sebbene Sez. 5, n. 09094/2017, Perrino, Rv. 646905-02, abbia escluso la trasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie), ha ravvisato l'opportunità della trattazione in pubblica udienza, alla stregua delle seguenti considerazioni: «a) *La disciplina prevista dall'art. 2495 e segg. c.c. configura un «meccanismo di tipo successorio» (Cass. sez. un. n. 6072 del 2013) che non è perfettamente sovrapponibile alla successione mortis causa delle persone fisiche; b) l'intrasmissibilità delle sanzioni, secondo quanto stabilito dall'art. 8 d. lgs. n. 472/1997, estesa ai soci, quali "eredi" sui generis della società estinta, consegue non ad un fatto oggettivo (la morte dell'obbligato persona fisica) ma alla volontà degli stessi soci di estinguere la società a mezzo della messa in liquidazione e successiva cancellazione della stessa, da cui deriva, in sostanza, l'estinzione del passivo costituito dalle sanzioni; c) in materia di sanzioni amministrative tributarie viene in rilievo l'utilizzazione artificiosa dello strumento societario (Cass. n. 28332 del 2018), prevedendosi che in tali casi non opera l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 ma delle sanzioni risponde anche colui (amministratore) che ha agito per un interesse proprio e non della società (Cass. n. 10651 del 2022; Cass. n. 5924 del 2017).».*

**Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 35557 del 20 dicembre 2023,
Presidente A. Giudicepietro, Relatore M. Cataldi**

TRIBUTI. Addizionale IRES - Robin tax - Conferimento d'azienda - Soglie minime di ricavi e reddito imponibile ex art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008 - Ricavi e reddito imponibile conseguiti dal conferente nel precedente periodo d'imposta.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione, sollevata dalla società ricorrente, relativa ai limiti dimensionali per l'applicazione dell'addizionale IRES prevista ex art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112 del 2008 ed, in particolare, se, in caso di conferimento di ramo d'azienda, per verificare il superamento delle soglie indicate nel comma 16 del citato art. 81, debbano essere presi a riferimento non solo i ricavi ed il reddito imponibile conseguiti, nel periodo d'imposta precedente, dalla società soggetta all'addizionale, ma anche quelli conseguiti dalla società conferente e riferiti all'azienda o ramo d'azienda conferiti.

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 35635 del 20 dicembre 2023,
Presidente A. Giudicepietro, Relatore M. Cataldi*

TRIBUTI. Addizionale IRES - Robin tax - Corte cost. n. 10 del 2015 - Discrimine temporale del 12 febbraio 2015 - Riferimento alla data di esecuzione del versamento o al periodo d'imposta in cui esso trova titolo.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, sollevata dalla società ricorrente, relativa al discrimine temporale del 12 febbraio 2015, dettato dalla sentenza n. 10 del 2015 della Corte cost. per circoscrivere l'illegittimità costituzionale "futura" dell'addizionale IRES prevista dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif., dall'art. 1, comma 1, l. n. 133 del 2008 (cd. Robin tax) e, cioè, se tale discrimine debba determinarsi avendo riguardo alla data in cui era dovuto ed è stato effettuato il versamento dell'imposta, ovvero al periodo d'imposta rispetto al quale lo stesso pagamento trova titolo ed al quale è imputato.

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 36447 del 29 dicembre 2023,
Presidente M. Cataldi, Relatore G.P. Macagno*

TRIBUTI. Definizione agevolata ex art. 1, commi 618-623, l. n. 147 del 2013 - Giudicato successivo favorevole al contribuente - Diritto al rimborso delle somme versate.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, sollevata dalla società ricorrente, relativa al rapporto tra perfezionamento della definizione agevolata ai sensi della l. n. 147 del 2013 (art. 1, commi 618-623) e successivo giudicato favorevole al contribuente, ai fini del rimborso delle somme versate da quest'ultimo in ottemperanza a tale normativa condonistica; ciò, anche in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha sempre escluso che il condono, in quanto valevole ad incidere in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, possa dare luogo a restituzione degli importi in precedenza corrisposti, sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (Sez. U, n. 14828/2008, Botta, Rv. 603316-01; Sez. 5, n. 16339/2014, Olivieri, Rv. 632190-01).

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione Sesta, udienza del 29/09/2023 (dep. 19/12/2023), ord. n. 50684, Pres. E. Calvanese, Rel. M. Rosati.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STRANIERE – Mandato di arresto europeo – Diritto dell'imputato alla difesa tecnica – Appartenenza al novero dei diritti fondamentali di cui all'art. 6 del TUE – Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STRANIERE – Mandato di arresto europeo – Diritto dell'imputato alla difesa tecnica – Soggetto condannato “in absentia” senza essere assistito da alcun difensore – Facoltà del condannato di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive – Sufficienza – Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STRANIERE – Mandato di arresto europeo – Art. 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio – Facoltà per lo Stato richiesto di rifiutare la consegna dell'interessato giudicato “in absentia” e senza l'assistenza di alcun difensore – Condizioni – Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La Sesta Sezione Penale ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea i seguenti quesiti, a norma dell'art. 267 TFUE:

- «se l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea deve essere interpretato nel senso che il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ed i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea, che esso riconosce come principi generali del diritto dell'Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, obbliga a rispettare»;

- «se, in caso affermativo, il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunciata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell'imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive»;

- «se, di conseguenza, l'art. 4-bis della decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al par. 1, lett. d), dello stesso art. 4-bis, ma l'interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o di ufficio dal giudice procedente».

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta, udienza del 07/12/2023 (dep. 14/12/2023), ord. n. 49934, Pres. R. Pezzullo, Rel. R. Giordano.

REATO – AGGRAVANTI IN GENERE – Furto – Aggravante della destinazione a pubblico servizio – Contestazione – Mera enunciazione della condotta – Sufficienza – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

AZIONE PENALE – QUERELA – Procedibilità a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 – Decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato per proporre querela – Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. – Conseguenza – Procedibilità d'ufficio del reato contestato – Possibilità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

1) «Se, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., possa ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza nell'ipotesi in cui l'imputazione indichi quale oggetto della sottrazione una cosa destinata, in virtù della sua oggettiva funzione, a pubblico servizio, ovvero sia richiesta un'esplicita contestazione della predetta circostanza aggravante, compiuta direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma»;

2) «Se, nella seconda ipotesi, al pubblico ministero sia consentito modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della suddetta circostanza aggravante, con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, comma terzo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.».
